

Omissis

CONSIDERATO CHE:

Tizio proponeva opposizione tardiva a un decreto ingiuntivo pronunciato nei propri confronti su richiesta di Alfa, s.p.a., deducendo, in particolare, l'irregolarità della notifica per erronea indicazione dell'indirizzo di residenza, e la causa di forza maggiore derivante da una patologia psichiatrica della moglie convivente;

il Tribunale, davanti al quale resisteva la Beta, s.r.l., quale procuratrice speciale di Gamma, s.r.l., cessionaria del credito di Alfa, s.p.a., rigettava l'opposizione osservando, in particolare, che l'indirizzo di residenza era stato male indicato per errore materiale solo nel tagliando di avvenuta ricezione della richiesta di notifica all'Ufficio UNEP; e che la patologia dedotta non costituiva prova dell'impossibilità di aver avuto conoscenza dell'ingiunzione e dell'impossibilità di opporla;

avverso questa decisione ricorre per cassazione Tizio articolando un unico motivo.

RITENUTO CHE:

con l'unico motivo si prospetta "l'omesso esame in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4", poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di esaminare la prova della patologia psichiatrica della moglie quale causa di forza maggiore fondante l'opposizione, incontestata nella sua sussistenza dalla controparte, senza pronunciarsi sulla correlata istanza di rimessione in termini;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.;

Rilevato che:

deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso è inammissibile perché la sentenza era, evidentemente, appellabile, trattandosi di decisione resa in primo grado e non ricorrendo in caso di immediata ricorribilità in Cassazione;

quanto alla pronuncia in ordine alla responsabilità processuale aggravata sollecitata da parte controricorrente, la stessa va accolta posto che il ricorso agita ragioni di censura "de plano" valutabili, secondo l'ordinaria diligenza, come

giuridicamente inconsistenti, e quindi pretestuose (cfr., di recente, Cass., 18/11/2019, n. 29812, secondo cui la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale: la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente);

spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente liquidate in Euro 2.500,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali. Spese distratte in favore dell'Caio. Condanna altresì parte ricorrente alla corresponsione, a titolo di responsabilità processuale aggravata, in favore della parte controricorrente, dell'ulteriore somma di 2.000,00 Euro.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020